



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con il defunto padre di n. 3 buoni fruttiferi postali ordinari della “serie P” con timbro “Q/P” del valore di L 1.000.000 ciascuno, emessi il 12/01/1987 e riscossi tra l’agosto del 2017 e il marzo del 2018, si duole della non corretta liquidazione degli importi da parte dell’intermediario; in particolare, lamenta per tutti i suddetti buoni l’omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, dovendo quindi riconoscersi alla cliente per quel periodo l’importo fisso come indicato a tergo dei titoli.

Il ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita dei titoli, come si evincerebbe dall’analisi dei report scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti; da tale documentazione risulterebbe infatti che l’intermediario corrispondeva gli interessi “dal 14° mese dall’emissione” e che quindi sarebbe tenuto a restituire, per il primo anno di vita del buono, l’importo di € 85,94 (al lordo della ritenuta fiscale), oltre gli interessi legali.

Dal report emergerebbe inoltre che la resistente corrispondeva gli interessi “con capitalizzazione bimestrale e non annuale”, al netto della ritenuta fiscale, “sovvertendo la previsione [...] di cui all’art. 7 del D.M. Tesoro 23.06.97”.

Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, “non essendo in discussione la dovutezza della ritenuta fiscale [...] e neppure la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale” per i primi venti anni di vita del titolo, come espressamente previsto dall’art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.



Chiede pertanto chiede al Collegio di: “- accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente [...] a vedersi riconosciuto l'importo di: - €. 13.412,69, s.e.o, al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli, [...] oltre interessi legali [...] nonché accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli interessi dal primo bimestre dell'emissione di ognuno dei titoli, anziché dalla fine del primo anno per tutti i motivi esposti in narrativa e, quindi, l'importo di €.241,71, s.e.o, al netto della ritenuta fiscale, relativamente agli interessi non corrisposti per il primo anno di vita dei titoli [...] nonché disporre la rideterminazione degli interessi riconosciuti dall'intermediario per i primi 20 anni di vita di ciascun titolo ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale applicata dall'intermediario [...] e, per l'effetto, riconoscere i maggiori importi che ne conseguono al ricorrente; in ogni caso disporre che la resistente provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali [...] fino al soddisfo, nonché l'importo di €. 270,00 per spese documentate sostenute (ricorso, spese di assistenza tecnica) oltre a quelle sostenute”.

L'intermediario si è costituito precisando anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte “con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale” e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e “possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli cartacei della serie “P”, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo “un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato; l'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice “esattamente” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che il ricorrente “sin dalla data del rilascio” dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro “si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”, essendo “irragionevole” ritenere che la stampigliatura apposta sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione “di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/2019 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/2019 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” “ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”, che assolve “pienamente” alla funzione di trasparenza.



D'altronde, afferma la resistente, la sentenza delle SS.UU. "nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni".

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che l'intermediario ha emesso i buoni oggetto di ricorso dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986, utilizzando moduli cartacei della precedente serie "P", e che pertanto avrebbe dovuto incorporare le modifiche introdotte dal suddetto decreto sui buoni, applicando quanto previsto dall'art. 5 anche al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno; contesta la tesi di controparte secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto "ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali sarà liquidato il buono fruttifero", esonerando l'intermediario "dall'utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili".

Insiste pertanto per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel quantum, tenuto conto che sul punto la convenuta non ha assolto all'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 115 c.p.c.

DIRITTO

In via preliminare, osserva il Collegio che il ricorrente ha versato in atti il certificato di morte del cointestatario dei buoni e, al riguardo, si richiama la decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui *"nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"*.

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi emessi dall'intermediario di cui la ricorrente allega copia, scaduti ancorché non riscossi dalla ricorrente.

Nel merito della domanda, va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano tutti emessi il 12/01/1987 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte dei Buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dalla ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella



tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; in questi termini, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei suddetti buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

Quanto alla domanda relativa al riconoscimento degli interessi per il primo anno formulata dal ricorrente, questi ritiene che l'intermediario non gli abbia riconosciuto gli interessi maturati durante il primo anno, come emergerebbe dall'analisi del *report* scaricato dal sito della Cassa Depositi e Prestiti, che sviluppa i calcoli dei rendimenti del titolo.

Tuttavia, rileva il Collegio che da una più attenta analisi della tabella in questione emerge che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, gli interessi maturati durante il primo anno sono stati tutti conteggiati al primo bimestre del secondo anno, ove risulta un importo di € 41,32, corrispondente all'applicazione dell'intero rendimento annuo dell'8% sul montante iniziale (€ 516,46); mentre, per i bimestri successivi, è stato riconosciuto il rendimento bimestrale (ossia 8%/6).

Nulla quindi essendo dovuto a tale titolo al ricorrente.

In merito alla domanda relativa alla capitalizzazione annuale/bimestrale degli interessi al netto della ritenuta fiscale, in riferimento alla quale il ricorrente lamenta l'avvenuta capitalizzazione bimestrale degli interessi in luogo della capitalizzazione annuale, pur concordando sul fatto che la stessa debba essere effettuata al netto della ritenuta fiscale, il Collegio rammenta che l'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 prevede che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, debba essere effettuata annualmente; tuttavia, anche in questo caso, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dai *report* di calcolo elaborati dall'Ente emittente ed allegati dallo stesso cliente si evince che la capitalizzazione composta degli interessi, al netto della ritenuta, è avvenuta annualmente e non con cadenza bimestrale, in modo quindi corretto, non potendo perciò la domanda trovare accoglimento.

Quanto infine alla richiesta relativa alle spese di assistenza tecnica, la domanda, pur se già presente in sede di reclamo, non è stata accompagnata da documentazione a supporto e quindi non può essere accolta, anche in ragione del riconoscimento di una soccombenza parziale del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS